

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 23

Adunanza 28 maggio 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MORIONDO T.SE - VARIANTE PARZIALE AL PRGI - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 604 - 116084/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO e MARCO BELLION.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Moriondo T.se è caratterizzato dai seguenti dati essenziali:

socioeconomici e urbanistici:

- superficie: 647 ha, a carattere prevalentemente collinare;
 - popolazione: 788 ab. (al 1999);
 - trend demografico: in lieve ma costante crescita negli ultimi trent'anni (623 ab. al 1971, 718 ab. al 1991);
 - infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla S.P. 119 e dalla S.P. 120;
 - aree di interesse ambientale: il suo territorio è compreso nella *Collina di Torino*, inclusa dal P.T.C. tra le *Aree di approfondimento con specifica valenza paesistica*;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);

pianificazione urbanistica:

- **è dotato di PRGI** approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 95-31397 del 20/01/1984, modificato con Variante approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 3-1967 del 15/01/2001;

- **ha adottato il Progetto preliminare di una Variante parziale al PRGI vigente** (deliberazione C.C. n. 7 del 23/04/2002), ai sensi dell'art. 17, commi 7 e 8, L.R. 56/77;
- con nota n. 1458 del 02/05/2002 (pervenuta il 03/05/2002), ha trasmesso alla Provincia la sopracitata deliberazione del C.C. n. 7/2002 per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad assumere la Variante parziale in oggetto così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 7/2002 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati, costituite essenzialmente dall'esigenza di apportare " ... *opportune e urgenti .. modifiche ed integrazioni* ... " al PRGI vigente;

Rilevato che la variante prevede le seguenti modifiche normative e cartografiche al PRGI vigente:

- 1) adeguamento della cartografia di Piano al fine di recepire l'esatta ubicazione del depuratore realizzato in località Lovencito;
- 2) ampliamento dell'*area per impianti produttivi esistenti confermati APC6*, attraverso l'annessione di un'area attualmente a destinazione agricola di 625 mq (pari ad un incremento dello 0,617% della superficie territoriale delle aree produttive e commerciali);
- 3) viene modificato l'art. 10-A.P.C. *aree produttive e artigianali e/o commerciali confermate nella loro ubicazione* delle Norme di Attuazione introducendo disposizioni per la disciplina delle nuove costruzioni e la relativa dismissione delle aree per servizi;
- 4) si è proceduto alla redazione del testo integrato delle Norme di Attuazione al fine di recepire le modifiche ex-officio introdotte dalla Regione in sede di approvazione del Piano;

Evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Vista la deliberazione del C.P. n. 621 - 71253/1999 in data 28/04/1999, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, attualmente in Regione per l'approvazione;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui piani regolatori generali comunali ed intercomunali e loro varianti;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 22/05/2002, il quale propone la presentazione di osservazioni delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/'77, le seguenti osservazioni al progetto preliminare della Variante parziale al PRGI del Comune di Moriondo T.se, adottato con deliberazione del C.C. n. 7 del 23/04/2002:

«a) la Variante in oggetto viene assunta ai sensi del settimo e dell'ottavo comma dell'art. 17 della L.R. 56/'77 introducendo, con il medesimo atto, modifiche al PRGI appartenenti a categorie urbanistiche differenti ("varianti parziali", disciplinate dal settimo comma sopracitato e "modifiche che non costituiscono variante", disciplinate dall'ottavo comma sopracitato). Tale procedura non appare corretta in quanto la Legge Urbanistica Regionale associa, a ciascuna delle categorie di modifiche al Piano Regolatore previste dall'art. 17 (varianti strutturali, varianti obbligatorie, varianti parziali e modifiche che non costituiscono variante), una specifica procedura di approvazione.

Si suggerisce pertanto di sanare questo aspetto per non incorrere in possibili profili di illegittimità dell'atto in oggetto;

b) la modifica normativa dell' art. 10-A.P.C. *aree produttive e artigianali e/o commerciali confermate nella loro ubicazione*, introduce, per queste aree, disposizioni per la disciplina delle nuove costruzioni e la relativa dismissione delle aree per servizi.

Con riferimento a questo tipo di intervento si ammette la possibilità di monetizzare parzialmente o totalmente le aree per servizi previste.

Il vigente art. 10 ammette già questa facoltà per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, fatta eccezione per la quota relativa ai parcheggi pubblici che deve essere concretamente garantita. Si chiede di applicare lo stesso tipo di disposizione anche per quanto riguarda gli interventi di nuova costruzione.

Si ricorda inoltre, che la "monetizzazione" non elimina l'obbligo della realizzazione dei servizi nella misura prescritta.»;

2. di dare atto che, con separato provvedimento, viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

3. di trasmettere al Comune di Moriondo T.se, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso